



Verbraucherzentrale Südtirol
Centro Tutela Consumatori Utenti

Die Stimme der VerbraucherInnen
La voce dei consumatori

Centro Tutela Consumatori Utenti

Via Dodiciville 2

39100 Bolzano

Tel. 0471 975597

info@verbraucherzentrale.it

La nuova indicazione dell'origine per riso e grano duro

Lun 19/02/2018 - 11:17

Mangiare, bere e altre delizie – lo sapevate che ...?

Dal 12 febbraio 2018 per il riso e dal 13 febbraio anche per la pasta di semola di grano duro deve essere obbligatoriamente riportata in etichetta l'origine del cereale. La nuova indicazione è volta a garantire maggior trasparenza per i consumatori italiani.

A regolare le nuove disposizioni sono due decreti interministeriali con durata sperimentale fino al 31 dicembre 2020 per riso e pasta di semola di grano duro prodotti in Italia rispettivamente dopo il 12 e il 13 febbraio 2018. Rimanenze di prodotti confezionati prima di queste date possono essere ancora vendute senza l'indicazione dell'origine.

Sulle confezioni di riso devono essere riportate le seguenti indicazioni: **Paese di coltivazione, Paese di lavorazione e Paese di confezionamento del riso**. Se tutti e tre i processi avvengono nello stesso Paese, ad esempio in Italia, è sufficiente l'indicazione: "Paese di origine: Italia".

Sulle confezioni di pasta di grano duro devono comparire le seguenti indicazioni: **Paese di coltivazione e Paese di molitura del grano**.

Se le fasi avvengono nel territorio di più Paesi, sia per il riso che per la pasta possono essere utilizzate le seguenti diciture collettive: "Paesi UE", "Paesi non UE" oppure "Paesi UE e non UE". Inoltre, per la pasta si applica la seguente regolamentazione: se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, ad esempio in Italia, si potrà usare la dicitura „Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

In Italia esiste l'obbligo di indicazione dell'origine per i prodotti lattiero-caseari già dall'aprile 2017 e tra pochi mesi verrà introdotto anche quello per i derivati del pomodoro.